II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2009

concernente la non iscrizione del chlorthal-dimetile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2009) 6431]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/715/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 [2] e (CE) n. 1490/2002 [3] stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il chlorthal-dimetile.

(3) Gli effetti del chlorthal-dimetile sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il chlorthal-dimethile lo Stato membro relatore era la Grecia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 31 ottobre 2006. Il 3 aprile 2008 è stato presentato un addendum.

(4) La relazione di valutazione è stato esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA. Conformemente all'articolo 11 *quater* del regolamento (CE) n. 1490/2002, l'esame inter pares si è concentrato sui punti seguenti: tossicità, rilevanza del metabolita MPA e sua potenziale lisciviazione nelle acque sotterranee. L'EFSA l'ha presentata alla Commissione il 4 settembre 2008 e lo ha ripubblicato il 26 novembre 2008, sotto forma di conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva chlorthal-dimetile [4]. Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimata il 12 giugno 2009 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al chlorthal-dimetile.

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
[2] GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.
[3] GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

[4] Rapporto scientifico EFSA (2008), 156. *Conclusion regarding the focused peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorthal-dimethyl* (ultimato il 4 settembre 2008 e ripubblicato il 26 novembre 2008).

(5) Nel corso della valutazione di tale sostanza attiva è stata accertata la lisciviazione nelle acque sotterranee del suo metabolita MPA. Le informazioni disponibili non lasciano supporre che i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare riguardo alla significatività tossicologica del metabolita.

(6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare i propri commenti sui risultati della revisione inter pares e sulla sua intenzione o meno di mantenere la stessa posizione quanto all'iscrizione della sostanza. Il notificante ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un attento esame. Tuttavia, nonostante gli argomenti fatti valere dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell'EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti chlorthal-dimetile possano soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7) Il chlorthal-dimetile non può essere pertanto iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8) Devono essere adottate misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti chlorthal-dimetile siano ritirate entro un termine prescritto e non siano ulteriormente rinnovate, e che non vengano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9) Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per l'eliminazione, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti chlorthal-dimetile non deve superare i dodici mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo, al fine di garantire che i prodotti fitosanitari contenenti chlorthal-dimetile rimangano disponibili agli agricoltori per 18 mesi a partire dall'adozione della presente decisione.

(10) La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta d'iscrizione del chlorthal-dimetile nell'allegato I, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, le cui modalità di applicazione sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I [1].

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il chlorthal-dimetile non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono a che:

a) le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti chlorthal-dimetile siano revocate entro il 23 marzo 2010;

b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti chlorthal-dimetile a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 23 marzo 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

[1] GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.